

STUDIO ASSOCIATO VINCIARELLI M,R.B. e P.

Dottori Commercialisti-Revisori Ufficiali dei Conti

Viale del Fiore, 32 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)

Tel.0763/734454 - C. F./ P. I.V.A.: 01843140565

e.mail: **studiovinciarelli@gmail.com**

OGGETTO: - Adempimenti chiusura annuale dei conti al 31/12/2020.

- Legge di Bilancio 2021 - Novità fiscali

La fine dell'anno comporta, per le aziende in contabilità ordinaria e semplificata, una serie di adempimenti piuttosto complessi, aventi lo scopo di consentire la regolare chiusura dei conti, la redazione del bilancio d'esercizio e delle dichiarazioni annuali. Al fine di poter procedere a tali adempimenti, lo Studio chiede come sempre la vostra collaborazione nel volerci consegnare, possibilmente entro il 15/02/2021, i seguenti documenti:

- 1) l'INVENTARIO ANALITICO delle rimanenze al 31/12/2020, valutate specificando le quantità e il prezzo unitario di costo al netto dell'IVA, utilizzando un criterio unico per tutte le merci, prodotti e semilavorati;
- 2) il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (eventuale);
- 3) Oltre ai documenti elencati nei precedenti punti, **per i soggetti in contabilità ordinaria:**
 - a) l'ELENCO DEI CREDITI E DEI DEBITI da cui risulti per ogni fornitore il debito al 31/12/2020 e per ogni cliente il credito alla stessa data;
 - b) la PRIMA NOTA CASSA aggiornata al 31 dicembre e gli ESTRATTI CONTO BANCARI, relativi al quarto trimestre, inerenti l'attività aziendale.

Vi ricordiamo inoltre la necessità di comunicare tempestivamente, ai fini IMU e TASI, ogni variazione relativa a fabbricati o ad aree edificabili e terreni (acquisti, vendite, donazioni, successioni ecc.) consegnando, presso lo studio, gli eventuali atti relativi alle variazioni nonché le VISURE CATASTALI AGGIORNATE

Ricordo inoltre che il decreto rilancio DI 34 DEL 19/05/2020, aveva previsto l'esenzione iva per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19, in particolare per le cessioni di: termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser mascherine chirurgiche e

mascherine Ftp2 e Ftp3. **Tale esenzione era prevista fino al 31/12/2020 dal 01/01/2021 le predette cessioni sono assoggetate ad iva con aliquota del 5%**

Le novità fiscali della Legge di bilancio 2021

In data 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021). Di seguito si riepilogano **le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni** che **sono entrate in vigore in data 1.1.2021**. Tra le principali si segnalano: i) la **proroga degli interventi di recupero del patrimonio edilizio**; ii) la proroga della **detrazione c.d. "bonus mobili"**; iii) proroga degli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**; iv) la **proroga del superbonus del 110%** ed altre novità; v) la **proroga del c.d. "bonus facciate"**; vi) **l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili del settore turistico** e dello spettacolo; vii) la **proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni** non quotate; viii) **proroga per il 2021 e 2020 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**; ix) la **riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali**; x) una **modifica sostanziale del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**; xi) la **proroga credito d'imposta per le edicole**; xii) la **proroga del credito d'imposta per i servizi digitali**.

Premessa

Sul S.O. n. 46 alla *G.U.* 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata **la L. 30.12.2020 n. 178** (legge di bilancio 2021), **in vigore dall'1.1.2021**. Di seguito si riepilogano **le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni**, contenute nella suddetta legge.

Esonero autonomi e professionisti pagamento contributi

L'art.1 .commi da 20 a 22 prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare l'esonero parziale del pagamento dei contributi dovuti da:

- Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata e alle casse di previdenza obbligatoria.
- Commercianti artigiani e agricoltori iscritti all'INPS.

I soggetti sopra elencati possono usufruire dell'esonero contributivo per l'anno 2021 nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta 2019, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e

abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019.

L'art.21 subordina l'operatività dell'agevolazione all'emanazione di uno o più decreti attuativi da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle **spese sostenute fino al 31.12.2021**, la **detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Osserva

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020**.

Osserva

Dall'1.1.2021, viene altresì **elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro** il limite massimo di spesa detraibile.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 **la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta **nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021**.

Osserva

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, **per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%**.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità **riguardanti il superbonus del 110%** di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- la **proroga della detrazione**, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle **spese sostenute fino al 30.6.2022** (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
- la **ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti**, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il **requisito dell'indipendenza funzionale** dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare.

Osserva

Secondo la nuova definizione, **un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno **tre delle seguenti installazioni** o manufatti di proprietà esclusiva: **impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;**

- l'inserimento **fra gli interventi "trainanti" agevolati**, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a **prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;**
- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli **finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
- l'estensione della **detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali** agli edifici;
- la previsione di **nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- l'obbligo di **posizionare presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "**Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici**".

Osserva

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche **gli edifici privi di attestato di prestazione**

energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, **raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).**

È prevista la **possibilità di optare per la cessione del credito** relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle **spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%** di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Osserva

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle **sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.**

Proroga del c.d. "bonus facciate"

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di **rifacimento delle facciate degli immobili** (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, **è prorogata sino al 31.12.2021.**

Proroga del c.d. "bonus verde"

È **prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde"** di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

Osserva

La **detrazione IRPEF del 36%**, pertanto:

- spetta per le **spese documentate**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti **dall'1.1.2018 al 31.12.2021;**
- fino ad un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare** ad uso abitativo.

Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime

L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, **sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.** L'ulteriore detrazione:

- spetta ai soggetti con un **reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;**

- **decrese all'aumentare del reddito complessivo**, fino ad azzerarsi al previsto **livello massimo di 40.000,00 euro**;
- deve essere **rapportata al periodo di lavoro**.

Osserva

L'ulteriore detrazione fiscale è **riconosciuta dai sostituti d'imposta**:

- verificandone le **condizioni di spettanza**;
- ripartendola fra le **retribuzioni erogate**.

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un **soggetto che non è sostituto d'imposta** (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante **in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento**.

Spese veterinarie - Limite di spesa

Dall'1.1.2021, **è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie** di cui all'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021

Per l'anno 2021 **non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa**:

- ✓ agli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli **immobili degli agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei rifugi di montagna, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi soggetti passivi **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- ✓ agli **immobili rientranti nella categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ✓ agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Riallineamento dei valori dell'avviamento

Viene prevista la **possibilità di riallineare**, con l'imposizione sostitutiva del 3%, **i valori civili e fiscali dell'avviamento** e delle altre attività immateriali iscritte nei **bilanci dell'esercizio in corso**

al **31.12.2019** (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga **la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti** privi di stabile organizzazione in Italia **di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021**, al di fuori del regime d'impresa, **affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite**, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Osserva

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

- un **professionista abilitato** (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) **rediga e asseveri la perizia di stima** della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare**, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in **beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022** (con termine "lungo" 30.6.2023) è **previsto un nuovo credito d'imposta**. Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è **riconosciuto** (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella **misura del 10% del costo** (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e **nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**;
- per **gli investimenti effettuati nel 2022**, nella **misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è **riconosciuto** (solo alle imprese):

- ✓ per **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, nella misura del **50%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, del **30%** per gli investimenti tra **2,5 e 10 milioni di euro** e del **10%** per gli investimenti tra **10 e 20 milioni di euro**;
- ✓ per gli **investimenti effettuati nel 2022**, nella misura del **40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, del **20%** per gli investimenti tra **2,5 e 10 milioni di euro** e del **10%** per gli investimenti tra **10 e 20 milioni di euro**.

Osserva

Per gli investimenti **relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016**, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella **misura del 20% del costo**;
- nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro**.

Il credito d'imposta:

- **è utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, **mediante il modello F24**;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno)**;
- per i soggetti con ricavi/**compensi inferiori a 5 milioni di euro** che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" **dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, spetta in **un'unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in **beni "ordinari"** è **utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni**, mentre **per gli investimenti in beni "Industria 4.0"** a **decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**.

Osserva

Nella fattura di acquisto dei beni **deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione**.

Per i beni "4.0" di **costo unitario superiore a 300.000,00 euro**, è richiesta una **perizia asseverata**.

Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, viene anticipato **al 30.6.2021** (in luogo del precedente 31.12.2021) **il termine per:**

- **utilizzare in compensazione** il credito nel modello F24;
- **cedere il credito**.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Viene **prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.**

Osserva

Nello specifico, **per gli anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è **concesso:**

- ✓ a **imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;**
- ✓ nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- ✓ entro il **limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.**

Credito d'imposta per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un **credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti** (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, **fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli**, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.

Osserva

Il **credito d'imposta:**

- ✓ è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24;
- ✓ **può essere ceduto ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e **l'ampliamento di infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

Viene istituito un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- ✓ le **persone fisiche**;
- ✓ i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni;
- ✓ gli **enti non commerciali**.

Il **credito spetta per le spese**:

- **sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022**;
- per **l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- **fino ad un ammontare complessivo non superiore**, per le persone fisiche non esercenti attività economica, **a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare** e, per gli altri soggetti, a **5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale**.

Osserva

Il **credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese**, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento **sulle modalità di fruizione dell'agevolazione**.

Legge Sabatini

Viene previsto che il **contributo statale sia erogato in un'unica soluzione**, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 **per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, **iscritti nella previdenza agricola**, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Osserva

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- **i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF** sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

→ i **terreni che vengono affittati** per coltivarli **continuano a generare reddito dominicale** in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti

La **legge di bilancio 2021**:

- **introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici** per le famiglie con redditi bassi;
- **modifica**, per l'anno 2021, **la disciplina concernente**:
 - ✓ **l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2** (c.d. "ecotassa");
 - ✓ **conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020**;
 - ✓ introduce un **contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci** e per gli autoveicoli speciali.

Bonus TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali **per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva**, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, **è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva** allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi **non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2**.

Kit digitalizzazione

Viene prevista la **concessione in comodato gratuito**, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, **di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore**.

Osserva

Il beneficio **è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare** e nel **limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021**.

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia **è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare**, entro il 31.12.2021, **per interventi di sostituzione di vasi**

sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di **apparecchi di rubinetteria sanitaria**, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, **parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari**.

Voucher per occhiali da vista

Si riconosce, in favore dei **membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui**, un **contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive

Imposta di registro per acquisto di terreni

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l'anno 2021, **non sia dovuta l'imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli** e pertinenze di **valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro**, operati in **presenza delle condizioni per l'agevolazione per la piccola proprietà contadina** (restano dovute l'imposta ipotecaria di **200,00 euro** e l'imposta catastale dell'**1%**).

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, **viene introdotta una presunzione in base alla quale**, a partire del periodo d'imposta 2021, **il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta"**.

Osserva

Nel caso in cui **il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione**, da chiunque svolta, **si presume svolta in forma imprenditoriale**.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, **una banca di dati delle strutture ricettive**, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, **presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**.

Osserva

La banca dati raccoglie e ordina **le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra**. Gli immobili e le strutture sono identificati **mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta** e alla promozione dei servizi all'utenza,

fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è **demandata ad un decreto attuativo.**

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d'imposta **sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

- **limitatamente a strutture turistico ricettive**, tour operator e agenzie di viaggio;
- **fino al 30.4.2021.**

Osserva

Si ricorda che, **per le strutture turistico ricettive**, il **credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020"** a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, **la nuova norma estende ulteriormente il credito**, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche **per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.**

Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l'anno 2021, **un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile** (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un **comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.**

Osserva

Il contributo:

- è pari al **50% della riduzione del canone** (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate);
- è riconosciuto nel **limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.**

Il locatore **deve comunicare all'Agenzia delle Entrate**, in via telematica, **la rinegoziazione del canone di locazione** e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Osserva

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le **modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia** saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, **il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

Buono mobilità/monopattini - Rifinanziamento

Viene rifinanziato il **Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità"** (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, **previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici** (ad es. monopattini) **o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.**

Osserva

In particolare, **i nuovi fondi (100 milioni di euro per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità**, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 **e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.**

Si prevede, inoltre, che **vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate** dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una **specifico piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute**, sulla base delle **risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.**

Osserva

Grazie a questa procedura è possibile **ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile**, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, **che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate**, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche **sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale** per le compensazioni.

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che **la nozione di "preparazioni alimentari"** di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 **deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano** anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.**

Osserva

Per effetto di tale disposizione, dunque, **le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10%** anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, **dovrebbe applicarsi retroattivamente.**

Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la **possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"

È prevista una **revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere** (c.d. "esterometro"). A decorrere dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022:**

- ✓ la **comunicazione dovrà essere effettuata**, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, **già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;**
- ✓ i **dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;**
- i **dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** dovranno essere trasmessi telematicamente **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B

Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di **fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui **dati devono essere inviati al Sistema TS** (art. 10-bis del DL 119/2018).

Osserva

Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018, **tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che**, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, **effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche**.

Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante **il Sistema di Interscambio è obbligato**, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi **in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo**.

Osserva

La disposizione in tema di solidarietà nel **versamento dell'imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020**, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, **integrazione dell'importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate**).

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella **disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

Osserva

Viene stabilito che **la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi**, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale **devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione**.

Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, **la possibilità**, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) **per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella **memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi**. In breve, le **irregolarità sono sanzionate** in misura pari **al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso**.

Osserva

In caso di omessa o **tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri** oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene **irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione** (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

Qualora siano state **contestate nel corso di un quinquennio**, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, **compiute in giorni diversi**, è disposta la sanzione accessoria della **chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese**.

Lotteria degli scontrini e cashback

Viene stabilito che **la partecipazione alle estrazioni dei premi nell'ambito della lotteria degli scontrini** di cui all'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è **consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici**. Il DL Milleproroghe, **prevedere la proroga dell'avvio della lotteria al 01/02/2021**.

Osserva

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" di cui all'art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 **non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta **e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico

Per le **prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto**, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un'apposita dichiarazione. La dichiarazione **dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate**.

Osserva

La nuova disciplina sarà in vigore **decorsi 60 giorni dall'approvazione del predetto modello.**

Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono **le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi** realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA.

Osserva

L'Amministrazione finanziaria **effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale** (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Qualora i **citati riscontri diano esito irregolare**, al soggetto passivo **sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Osserva

In caso di indicazione nella **fattura elettronica del numero di protocollo** di una lettera d'intento invalidata, **il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode.**

Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per quei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, **in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.**

Osserva

L'esenzione spetta fino alla definitiva **ricostruzione e agibilità dei fabbricati** interessati e comunque **non oltre il 31.12.2021.**

"Canone unico" - Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, **autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico")** che sostituisce:

- ✓ la **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (TOSAP);
- ✓ il canone per **l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP);
- ✓ l'imposta comunale sulla **pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni** (ICPDPA);
- ✓ il canone per **l'installazione dei mezzi pubblicitari** (CIMP);
- ✓ il **canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285**, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Osserva

I soggetti **obbligati al pagamento del "canone unico"** sono:

- il **titolare dell'atto di concessione dell'occupazione**;
- i **soggetti che occupano il suolo pubblico**, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Acquapendente li 12/01/2021

Cordiali Saluti